

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/929 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante operanti nelle acque territoriali della Grecia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) Il 2 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca dello zerro (*Spicara smaris*) e della boga (*Boops boops*) nelle acque territoriali greche.
- (4) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Grecia e interessa imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Grecia.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2016 la deroga chiesta dalla Grecia e il relativo progetto di piano di gestione.
- (6) La Grecia ha adottato il piano di gestione (di seguito denominato il «piano di gestione greco») il 29 dicembre 2016 con decisione ministeriale (6719/146097/29-12-2016), in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (7) La deroga chiesta dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (8) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Grecia, caratterizzata da numerose isole sparse in diversi mari, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.
- (9) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.
- (10) Inoltre, esso non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di *Posidonia oceanica*.
- (11) La richiesta riguarda 244 imbarcazioni elencate nell'allegato 5 del piano di gestione che disciplina l'attività delle sciabiche da natante tradizionali nelle acque greche. La deroga chiesta dalla Grecia interessa quindi un numero limitato di imbarcazioni rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con sciabiche da natante, che corrisponde all'1,5 per cento circa dell'intera flotta peschereccia greca e a 1 697,72 tonnellate di stazza lorda (GT).
- (12) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

<sup>(1)</sup> GUL 409 del 30.12.2006, pag. 9.

